



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali
Sede di Venezia*

OGGETTO: ZANARDO s.r.l. Rinnovo esercizio impianto di recupero rifiuti non pericolosi. Comune di Cimadolmo (TV). Procedura ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016 - esito - CONVOCAZIONE.

Alla Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
Via Cal di Breda, 116
31100 - TREVISO

[protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it]

Con nota del 11.10.2019 Codesta Amministrazione ha convocato il Comitato Tecnico Provinciale VIA per il prossimo 17.10 in merito alla trattazione dell'argomento individuato in oggetto.

A tal proposito segnalando l'impossibilità della scrivente a partecipare all'incontro si comunica quanto segue.

La procedura di cui sopra viene effettuata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016 in base al quale *“le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA...e per le parti non interessate da modifiche la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile”*

L'Autorità di Bacino, nell'esercizio delle proprie competenze di pianificazione, con riferimento all'art. 65 D.Lgs 152/2006 ss.mm.ii., ha predisposto il *“Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione”* (infra PAI) con cui è stato classificato il territorio di competenza in classi di pericolosità idraulica, geologica e da valanga al fine di perseguire le prioritarie finalità di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana e di protezione degli abitati ed infrastrutture.

Si evidenzia che l'area su cui insiste l'impianto è classificata dal PAI come area fluviale (art. 2 delle norme del PAI), ovvero aree del corso d'acqua all'interno delle quali devono potersi svolgere i processi morfodinamici e di invaso che caratterizzano il fiume e che rivestono un ruolo fondamentale per lo stesso.

Considerato, quindi, che nelle aree fluviali la pericolosità costituisce un fattore intrinseco, la disciplina vincolistica ad esse riferibile è ispirata, da un lato, alla tutela dell'assetto morfodinamico del corso d'acqua cui sono connesse, dall'altro alla tutela della sicurezza idraulica e cioè dell'incolumità delle persone, della tutela ambientale, nonché alla razionale gestione del patrimonio infrastrutturale che risulta già esistente in tale area alla data di adozione del piano.

Tale ambito territoriale soggiace pertanto agli obblighi conformativi derivanti dagli artt. 8 (*Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica, valanghiva e per le zone di attenzione*), 13 (*Disciplina delle aree fluviali*) e 14 (*Preesistenze nelle aree fluviali*).

La relazione tecnica presentata dall'istante evidenzia che per tempo di ritorno centenario la zona potrebbe essere interessata da lame d'acqua di circa 70 cm e propone, quali possibili misure di mitigazione, la realizzazione di un rilevato perimetrale di difesa, lo stoccaggio dei materiali pericolosi ad un metro da terra e la predisposizione di un piano di allertamento ed evacuazione degli impianti.

Dall'esame di tale documentazione tecnica emerge che le valutazioni idrauliche effettuate dall'istante sono insufficienti. Esse infatti sono basate esclusivamente su dati di massima quota richiesti alla scrivente Autorità in data 30.5.2019 che, come specificato nella nota di trasmissione (n. 3751 del 12.07.2019), sono frutto di analisi ed elaborazioni numeriche svolte nell'ambito della Redazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Il loro campo di impiego è pertanto definito dalle ipotesi di partenza, idrologiche ed idrodinamiche. Nello specifico il dominio sul quale è stata sviluppata la procedura di calcolo è il territorio che potrebbe essere interessato dall'occupazione delle acque esterne all'area fluviale, ovvero quelle aree che potrebbero essere inondate conseguentemente al sormonto sponale e/o al cedimento delle arginature durante eventi di piena di assegnata probabilità di accadimento.

Va invece rilevato che il fiume Piave, nel tratto di interesse, è ancora caratterizzato da una notevole mobilità; manifesta infatti una notevole tendenza alla divagazione, che rende i profili di moto, trasmessi dalla scrivente e sopra richiamati, di natura solo orientativa e che risultano insufficienti a caratterizzare gli esiti dei fenomeni di piena per l'area interessata se non accompagnati da una idonea analisi di morfodinamica fluviale.

Inoltre circa le misure di mitigazione proposte si rappresenta che:

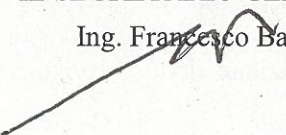
1. l'intervento di realizzazione del rilevato perimetrale di difesa, per come descritto nella documentazione tecnica trasmessa, risulta incompatibile con le NTA del PAI;
2. lo stoccaggio dei materiali pericolosi ad un metro da terra, all'interno comunque dell'area fluviale, risulta non adeguato ai fenomeni morfodinamici sopra richiamati che si possono manifestare e conseguentemente alla tutela degli acquiferi strettamente connessi con il fiume Piave (tutela ambientale);
3. lo schema di piano di allertamento ed evacuazione degli impianti proposto non è compiutamente formulato.

Sulle delineate premesse e considerazioni, la scrivente ritiene che le misure di mitigazione proposte dall'istante non siano idonee a garantire l'effettiva messa in sicurezza dell'area dell'impianto, nonché dei territori limitrofi e del sistema degli acquiferi sottesi dal corpo idrico superficiale.

Esprime pertanto parere non favorevole.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing.  Francesco Baruffi

Responsabile del procedimento
avv Lanna Cesare - cesare.lanna@distrettoalpiorientali.it
Responsabile dell'istruttoria
p.e. Giorgio Gris - giorgio.gris@distrettoalpiorientali.it

Cimadolmo_Zanardo_impianto inerti